

ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA

tra

**Consiglio per
la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria**

e

**Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia**

ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA

Tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria denominato CREA, con sede in Roma, Via Po 14, (C.F. 97231970589) rappresentato dal Presidente, Dott. Salvatore Parlato,

e

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito denominato INGV, con sede legale in Roma – 00144 - Via di Vigna Murata n. 605, (C.F. e p.iva: 06838821004) rappresentato dal Presidente, Prof. Carlo Doglioni,

di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”

PREMESSO CHE:

-Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.

-Con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n° 39 del 27 gennaio 2017, identificato con prot. n° 1165, registrato presso l'organo di controllo di competenza e pubblicato sulla GU della Repubblica italiana, serie generale n° 76 del 31/3/2017 (S.O. n°17) con il quale è stato approvato il “Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”;

-Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA

3. Il CREA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

-Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per

l'attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità;

-Il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

-Il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

-L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-L'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

-Il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;

-L'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;

-L'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b) *“.....svolge attività finalizzate allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre”*;

-L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) *“.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati”*;

CONSIDERATO CHE:

-Il CREA e l'INGV dispongono di estese reti e tecnologie di rilevamento su base territoriale con adeguato grado di copertura su scala nazionale;

-Le attività svolte dal CREA e dall'INGV risultano complementari per il perfezionamento delle attività pubbliche di monitoraggio ricerca e sviluppo affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che dette attività soddisfano pubblici interessi in materia di monitoraggio, sorveglianza, tutela e protezione ambientale e caratteri

chimico fisici che caratterizzano l'ambiente terrestre, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici e il monitoraggio, la prevenzione, l'adeguamento e l'eventuale messa in sicurezza del patrimonio strumentale alle attività scientifiche.

-Le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo contiene norme a carattere generale a cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Atto.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra INGV ed il CREA nella programmazione e realizzazione di attività nel campo meteo-geologico e nel rischio sismico per il patrimonio funzionale alla loro attività scientifica e alle altre materie scientifiche di comune interesse al fine di adottare una strategia condivisa e di attuare le azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze.

In particolare, l'Accordo ha le seguenti finalità:

- favorire lo scambio di informazioni, di indagini e metodologie geologiche, geofisiche, sismologiche, vulcanologiche e ambientali e i relativi rischi utili alla comprensione della tettonica e sismicità italiana, specie dell'Appennino;
- collaborare in termini di sicurezza ambientale e civile per la realizzazione e monitoraggio di impianti produttivi;
- effettuare la stima e le indagini finalizzate alla mappatura della vulnerabilità e del rischio sismico del patrimonio produttivo del CREA e le metodologie per prevenire problematiche di frana nei terreni colturali;
- attivare un sistema informatico di consultazione delle risultanze delle analisi statistiche, delle risultanze oggettive, delle osservazioni topografiche, delle elaborazioni numeriche, dei documenti, dei contenuti multimediali, del materiale amministrativo e contabile riconducibile agli aspetti di legge in quanto al rischio sismico;

- prevedere scambi di personale, in ambito di reciprocità o meno, per specifiche esigenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- prevedere di estendere, nel rispetto dei vincoli imposti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 in materia del segreto sui dati statistici, la fruizione delle risultanze ottenute all'ISTAT, alle Istituzioni interessate, agli Enti territoriali, alla cittadinanza e agli operatori di settore;
- prevedere di individuare, in concerto tra le parti, fonti di finanziamento anche esterne per i beni strumentali, il personale e i servizi necessari.

Articolo 3

Responsabilità delle Parti

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo Quadro.

Articolo 4

Convenzioni operative

Al fine di perseguire gli scopi e le attività di cui al precedente articolo 3, il CREA e l'INGV possono sottoscrivere apposite convenzioni, volte a stabilire contenuti e modalità di esecuzione.

Nelle Convenzioni sono definiti gli obiettivi specifici rispetto a quanto delineato nel presente Accordo Quadro, in particolare: i contenuti, le finalità tecnologiche e/o scientifiche, le modalità di realizzazione, l'individuazione delle risorse e dei mezzi necessari, l'individuazione dei referenti di cui all'art. 5 nonché le modalità di utilizzazione delle conoscenze e dei risultati acquisiti.

Articolo 5

Attività di verifica e coordinamento

Al fine di coordinare e indirizzare le attività e le iniziative previste nel presente Accordo Quadro, raccogliendo le istanze previste dai rispettivi Enti, saranno individuati due referenti uno in rappresentanza del CREA e uno dell'INGV.

Compiti dei referenti sono:

- definire e valutare le strategie, gli obiettivi a medio e lungo termine dell'Accordo Quadro, ed eventualmente proporre ai rispettivi organi competenti la revisione dello stesso;
- definire la programmazione delle attività, quindi monitorarne l'andamento e indicare

- eventuali azioni migliorative;
- individuare i contenuti delle convenzioni e predisporre i documenti relativi;
 - valutare quanto realizzato nell'ambito delle convenzioni attivate in base al presente Accordo Quadro;
 - verificare con cadenza annuale l'efficacia dell'Accordo Quadro, tramite la verifica sia dello svolgimento delle attività che del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle singole Convenzioni;
 - predisporre, con cadenza annuale, un report con la proposta di nuove attività da porre in essere e il consuntivo delle attività svolte.

Il CREA individua un responsabile unico per il coordinamento delle attività tecnico-informatiche.

Articolo 6

Riservatezza

L'INGV e il CREA si impegnano ad indicare, di volta in volta, per iscritto, le informazioni o notizie da considerare "riservate", acquisite durante la vigenza del presente Accordo, da non divulgare e utilizzare per fini diversi da quelli indicati in premessa.

Gli impegni di riservatezza del presente articolo resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo (e per i successivi anni) e comunque fino al momento in cui le relative informazioni non divengano di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte avente l'obbligo di segretezza.

Tale obbligo decade qualora le informazioni, per disposizione di legge o per regolamento o per atto amministrativo, comunque applicabile al presente Accordo o alla sua esecuzione, siano comunicate a soggetti pubblici o privati o debbano essere rese pubbliche.

Articolo 7

Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 5 anni e potrà essere rinnovato nei modi di legge.

Articolo 8

Modifiche e recesso

Il CREA e l'INGV, qualora necessario, potranno apportare eventuali modifiche al presente Accordo, esclusivamente in forma scritta.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dall'Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi

all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma lì

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Dott. Salvatore Parlato

Istituto Nazionale Geofisica e la Ricerca Ambientale e Vulcanologia

Prof. Carlo Doglioni

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241



Dettagli Controllo



Accordo_Quadro_CREA_INGV.doc.p7m.p7m (51728 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 05-10-2017 10:10:41 UTC



superata Completamente



Dettaglio firmatari (Firmatari 2 - Controfirmatari 0)



Firmatario 1 DOGLIONI CARLO

- La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009
- Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
- Certificato credibile
- Certificato Valido fino al 11-05-2019 08:13:46 UTC
- Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation
- Data e ora di firma : 11-09-2017 11:01:59 UTC



Firmatario 2 PARLATO SALVATORE

- La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009
- Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
- Certificato credibile
- Certificato Valido fino al 29-01-2018 23:59:59 UTC
- Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation
- Data e ora di firma : 05-10-2017 10:10:41 UTC